

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(BISAGLIA)

di concerto col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(DONAT - CATTIN)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(MORLINO)

e col **Ministro del Tesoro**

(STAMMATI)

NELLA SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1976

Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 832, concernente la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito delle valutazioni raggiunte da una Commissione interministeriale costituita nel settembre 1974 per condurre un accertamento tecnico in ordine alla possibilità di utilizzazione del carbone Sulcis, l'EGAM, su incarico del Ministro delle partecipazioni statali e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha predisposto un programma per la realizzazione di un progetto di riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis e per assicurare la manutenzione delle miniere di Seruci e di Nuraxi Figus.

Tale programma, che prevede una spesa di 13 miliardi di lire in tre anni, è stato finanziato per lire 8 miliardi con uno stanziamento previsto nel decreto-legge 22 aprile

1976, n. 127 (convertito in legge 10 maggio 1976, n. 320), e per lire 5 miliardi con un apporto deliberato dalla Giunta regionale sarda ai sensi degli articoli 3 e 14 della legge 27 giugno 1974, n. 268.

Il provvedimento legislativo d'urgenza, adottato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, trovava la sua giustificazione nella particolare situazione di crisi occupazionale nella zona del Sulcis e nel fatto specifico della necessità di collocare 200 lavoratori che stavano frequentando a Cagliari un corso di aggiornamento professionale per minatori.

In sede di attuazione delle disposizioni del decreto-legge n. 127 del 1976 mentre l'EGAM ha proceduto, in compartecipazione

con l'Ente minerario sardo, alla tempestiva costituzione della società operativa che avrebbe dovuto realizzare il programma Sulcis, si sono evidenziati alcuni inconvenienti capaci di compromettere sia l'avvio sia l'ulteriore regolare attuazione del programma stesso.

In primo luogo, si è profilato il problema della inadeguatezza della somma stanziata dal decreto-legge n. 127 del 1976 poichè, non essendo stato previsto uno stanziamento specifico per sostenere l'onere del pagamento delle varie imposte dovute, in conseguenza della prevista convenzione, quest'ultimo avrebbe gravato in misura rilevante sulla somma destinata alla effettuazione del programma, pregiudicandone la completa esecuzione.

In secondo luogo, si è evidenziato il rischio di difficoltà e conseguenti ritardi nelle procedure amministrative di attuazione della predetta convenzione, stante la constatata difficoltà di regolamentare compiutamente, attraverso tale strumento, il complesso progetto di ricerca mineraria per la riattivazione del bacino del Sulcis, in relazione sia ai problemi tecnico-operativi dello stesso sia ai connessi profili di gestione imprenditoriale.

Per i motivi qui esposti e al fine di non vanificare le ragioni di urgenza che avevano indotto alla emanazione del precedente provvedimento legislativo, il Governo ha ritenuto necessario provvedere a semplificare le anzidette procedure con un apposito

decreto-legge, che viene ora sottoposto all'esame delle Camere per la sua conversione in legge, il cui scopo principale è quello di adeguare le modalità della spesa autorizzata agli schemi operativi tradizionalmente propri degli enti di gestione, e dell'EGAM in particolare, i quali normalmente provvedono alle esigenze finanziarie connesse alla capitalizzazione delle società del Gruppo attraverso i fondi di dotazione.

Il che assicura, tra l'altro, un più compiuto ed articolato controllo della spesa ed una sua contabilizzazione coerente con quella generale dell'Ente.

Per tali fini l'articolo 1 del provvedimento prevede il conferimento, in aumento al fondo di dotazione dell'EGAM, della somma di lire 8 miliardi, già stanziata dal decreto-legge n. 127 del 1976, nel triennio 1976-78, fermo restando lo scopo di attuazione del programma di riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis e di manutenzione delle miniere di Seruci e di Nuraxi Figus. La finalizzazione viene garantita attraverso la tempestiva erogazione dei mezzi finanziari alla società operativa, costituita esclusivamente per l'attuazione dell'anzidetto programma.

La copertura finanziaria è indicata all'articolo 2 del decreto.

L'articolo 3 prevede, infine, l'abrogazione del precedente decreto-legge 22 aprile 1976, n. 127, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 320.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 832, concernente la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis.

Decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 832, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 335 del 17 dicembre 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di favorire la ripresa dell'attività mineraria del bacino carbonifero del Sulcis;

Visto il decreto-legge 22 aprile 1976, n. 127, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 320;

Sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le Aziende minerarie metallurgiche - EGAM, è incrementato di lire 8 miliardi mediante conferimento da parte del tesoro dello Stato di lire 2 miliardi nell'anno 1976, di lire 3 miliardi nell'anno 1977 e di lire 3 miliardi nell'anno 1978.

Con l'importo di lire 8 miliardi di cui al precedente comma l'EGAM, attraverso apposita società da costituire in compartecipazione con l'Ente minerario sardo - EMSA, provvede alla realizzazione di un progetto di riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis, nonché ad assicurare la manutenzione delle miniere di Senuci e di Nuraxi Figus.

Le quote dello stanziamento di cui al primo comma saranno conferite dall'EGAM al capitale della società operativa costituita tra l'EGAM e l'EMSA, entro e non oltre due mesi dalla data dell'erogazione da parte del Ministero del tesoro.

Le eventuali riduzioni del capitale della società, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, saranno annualmente portate, per la quota di competenza dell'EGAM, in detrazione del fondo di dotazione dell'Ente, con decreto del Ministro delle partecipazioni statali di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del presente decreto vengono destinati i fondi autorizzati con il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 1976, n. 127, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 320.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

All'onere di lire 2 miliardi per l'anno 1976 e di lire 3 miliardi per l'anno 1977 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo numero 4554 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il decreto-legge 22 aprile 1976, n. 127, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 320, è abrogato.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1976.

LEONE

ANDREOTTI — BISAGLIA — DONAT - CATTIN
— MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.